



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 (nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A. n.32/GAB del 3 ottobre 2018, con il quale è stato definitivamente approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 2.11.2023, dal signor xxxxxx xxxxxxx, residente a xxxxxxx, in via xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, n. x/xxx, avverso il provvedimento n.156054 del 4.10.2023, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha espresso che *"non si rilascia parere"* sul progetto in sanatoria di un fabbricato realizzato a Modica, nella contrada Pozzo Cassero, in via Modica Noto (fgl. n. xx; p.IIa xxx sub xx), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Ragusa contenute nella nota n.7486 del 6.12.2023.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta il provvedimento della Soprintendenza di Ragusa, perchè la stessa non avrebbe tenuto conto che il fabbricato sarebbe stato realizzato ed ultimato nel 2003 in una zona che in quel momento non era sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, circostanza che renderebbe procedibile la istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata a quell'ufficio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Ragusa, con la citata nota n.7486/2003, ha ammesso che l'abuso edilizio di che trattasi era stato realizzato quando non era vigente alcun vincolo di tutela paesaggistica in quella zona, mentre adesso ricade nel paesaggio locale 7 *"Altipiano Ibleo - sottopassaggio 7d - paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio..."*.

La Soprintendenza ha quindi affermato che deve essere rilasciato il proprio parere di competenza, facendo riferimento alle vigenti previsioni del suddetto Piano Paesaggistico, concordando in tal modo con il ricorrente.



REGIONE SICILIANA

RITENUTO per tale motivo che può giungersi all'accoglimento del ricorso, con invito alla Soprintendenza di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 2.11.2023, dal signor xxxxxx xxxxxx, residente a xxxxxx, in via xxxx xxxxxxxx xxxxxx, n. x/xxx, avverso il provvedimento n. 156054 del 4.10.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è accolto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 156054 del 4.10.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza presentata dal ricorrente di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 22/12/2023

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca

IL DIRIGENTE ad interim DEL SERVIZIO
F.to Giuseppe Parello